



COMUNICATO STAMPA n. 159/25

Lussemburgo, 18 dicembre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-136/24 P | Hamoudi / Frontex

Azione per risarcimento danni contro Frontex in caso di respingimento sommario: la Corte tutela il diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo

Il Tribunale avrebbe dovuto adeguare l'onere della prova ed esaminare degli elementi in possesso di Frontex al fine di assicurare tale controllo

Un cittadino siriano, il sig. Alaa Hamoudi, sostiene di essere stato vittima di un respingimento sommario nel Mar Egeo dopo essere sbarcato sull'isola greca di Samo per chiedere asilo nell'aprile 2020. A suo dire, le autorità greche lo avrebbero respinto con la forza in mare, mentre sarebbero state in corso due attività operative di Frontex ed un aereo al servizio di Frontex avrebbe sorvolato i luoghi. Egli ha chiesto al Tribunale di condannare Frontex a risarcire il danno morale che avrebbe subito. Il Tribunale ha respinto il suo ricorso per mancanza di prove conclusive della sua presenza in occasione di detto respingimento, senza dare seguito alle sue domande di ordinare a Frontex di produrre taluni documenti in suo possesso idonei a corroborare tale ricorso. Investita di un'impugnazione, la Corte di giustizia annulla tale decisione. Essa statuisce che il Tribunale ha leso il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, non avendo correttamente applicato le regole disciplinanti l'onere della prova e l'acquisizione delle prove nel contesto di un presunto respingimento sommario implicante Frontex. Tenuto conto della difficoltà o persino dell'impossibilità per le vittime di un respingimento siffatto di raccogliere prove conclusive di quest'ultimo, nonché del fatto che prove simili possono essere detenute da Frontex, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva impone di adeguare tale onere della prova. Pertanto, qualora un ricorrente che pretende di essere vittima di un respingimento sommario fornisca elementi sufficientemente dettagliati, specifici e concordanti per costituire un principio di prova, il Tribunale ha l'obbligo di istruire la causa al fine di poter appurare il reale verificarsi di tale respingimento e la presenza del ricorrente in occasione di quest'ultimo. Nel caso di specie il Tribunale avrebbe dunque dovuto adottare delle misure per ottenere da Frontex tutte le informazioni pertinenti di cui tale agenzia dispone. La causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, che dovrà statuire nuovamente rispettando il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Il sig. Alaa Hamoudi, cittadino siriano, ha affermato di essere stato vittima, il 28 e il 29 aprile 2020, di un respingimento sommario. Egli ha sostenuto di aver fatto parte di un gruppo di 22 persone sbarcate il 28 aprile 2020 sull'isola di Samo, in Grecia, al fine di chiedere ivi asilo. Al loro arrivo, la polizia locale avrebbe tuttavia confiscato i loro telefoni e avrebbe condotto tali persone alla spiaggia, da dove sono state costrette a reimbarcarsi e sono state respinte in mare. L'indomani, un battello della guardia costiera turca ha preso a bordo tali persone e le ha trasferite in Turchia. Secondo il sig. Hamoudi, durante tale respingimento sommario, un aereo di sorveglianza al servizio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) avrebbe sorvolato la scena a più riprese.

Nell'ambito di un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, il sig. Hamoudi ha chiesto che Frontex venga condannata a risarcire il danno morale che egli afferma di aver subito in ragione di detto respingimento sommario nel quale Frontex sarebbe stata coinvolta. Ritenendo che gli elementi di prova prodotti dal sig. Hamoudi non

dimostrassero in maniera concludente che egli era stato presente in occasione di tale respingimento sommario e che aveva dunque subito un danno in ragione di quest'ultimo, il Tribunale ¹ ha respinto il suo ricorso perché manifestamente infondato, senza dare seguito alle richieste del sig. Hamoudi intese a che fosse ordinato a Frontex di produrre taluni documenti in suo possesso idonei a corroborare tale ricorso. Il sig. Hamoudi ha quindi proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte.

Nella sua sentenza in data odierna, la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia la causa dinanzi al Tribunale.

La Corte dichiara che il Tribunale ha leso il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Hamoudi non avendo correttamente applicato le norme relative all'onere della prova e all'acquisizione delle prove nel contesto di un presunto respingimento sommario implicante Frontex.

La Corte ricorda che **Frontex**, in quanto componente della guardia di frontiera e costiera europea è giuridicamente responsabile delle attività di cui essa ha il controllo o che essa coordina. Inoltre, il regolamento Frontex ² fa **obbligo** a detta agenzia **di garantire**, in occasione di tali attività, **il rispetto dei diritti fondamentali** nonché **il principio di non respingimento**.

La Corte rileva che il **diritto ad un ricorso effettivo**, garantito dall'**articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, **sarebbe illusorio se fosse richiesto alle vittime di un respingimento sommario** in una zona nella quale Frontex svolgeva delle operazioni che esse dimostrino mediante **prove concludenti** l'esistenza di tale respingimento e che esse erano presenti in occasione di quest'ultimo. Infatti, al momento dei fatti, tali vittime sono in una situazione di grande vulnerabilità che permette loro soltanto con grande difficoltà, o persino non permette affatto, di raccogliere prove siffatte, il che potrebbe conferire un'immunità di fatto a Frontex e compromettere la tutela effettiva dei diritti fondamentali delle vittime summenzionate. Inoltre, Frontex può detenere informazioni che permettono di dimostrare l'esistenza di respingimenti sommari, tenuto conto del suo compito di raccogliere dati operativi e del suo obbligo di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali durante le sue operazioni.

Di conseguenza, la Corte considera che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva esige un **adeguamento dell'onere della prova** nel senso che una persona che pretenda di essere vittima di un respingimento sommario implicante Frontex deve fornire **non già una prova concludente, bensì un principio di prova** del verificarsi di tale respingimento e della propria presenza nel corso di quest'ultimo. Inoltre, la Corte considera che, nel caso di specie, la testimonianza scritta del sig. Hamoudi ed un articolo di stampa che dava conto dell'operazione di respingimento sommario di cui questi pretende di essere stato vittima erano sufficientemente **dettagliati, specifici e concordanti** per costituire un siffatto principio di prova.

La Corte precisa che, **quando un siffatto di principio di prova viene fornito, il Tribunale ha l'obbligo di istruire la causa al fine di poter valutare il reale verificarsi** di tale respingimento sommario e la presenza del ricorrente in occasione del medesimo. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto adottare delle misure di organizzazione del procedimento o misure istruttorie al fine di ottenere da Frontex tutte le informazioni pertinenti di cui tale agenzia dispone, così come il sig. Hamoudi aveva chiesto.

La Corte annulla pertanto l'ordinanza impugnata e rinvia la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente, tenendo conto delle esigenze inerenti al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva delle potenziali vittime di un respingimento sommario.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al

Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, eventualmente, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Ordinanza del 13 dicembre 2023, Hamoudi/Frontex, [T-136/22](#) (v. anche comunicato stampa n. [188/23](#)).

² [Regolamento \(UE\) 2019/1896](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.